

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/20)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 788 def. — 2000/0237(COD)

(Presentata dalla Commissione il 27 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 384 E del 19.12.2000, pag. 280.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e in alcuni casi a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. Le vigenti direttive prevedono che i comitati così istituiti siano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. Le misure necessarie per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE e occorre quindi che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 98/74/CE (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

- (3) Il regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un comitato denominato comitato per la sicurezza marittima, destinato ad accentrare i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'attuazione della predetta legislazione.
- (4) È quindi opportuno modificare le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato.
- (5) È altresì opportuno che le direttive in vigore siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. .../2000 nonché le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali in materia di sicurezza marittima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva è volta a modificare le direttive in vigore in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

- a) inserendo un riferimento al comitato per la sicurezza marittima, istituito con regolamento (CE) n. .../2000;
- b) agevolando il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. .../2000.

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Il regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un comitato denominato comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), destinato ad accentrare i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il regolamento (CE) n. .../2001 prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'attuazione della predetta legislazione.
- (4) È quindi opportuno modificare le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.
- (5) È altresì opportuno che le direttive in vigore siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. .../2001 nonché le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,

Invariato

La presente direttiva è volta a modificare le direttive in vigore in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

- a) inserendo un riferimento al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, di seguito denominato comitato COSS, istituito con regolamento (CE) n. .../2001;
- b) agevolando il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. .../2001.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

Invariato

Modifica della direttiva 93/75/CEE

La direttiva 93/75/CEE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

- a) alle lettere e) e i), i termini «il 1° gennaio 1998» e «al 1° gennaio 1998» sono soppressi;
- b) alla lettera f), i termini «il 1° gennaio 1997» sono soppressi;
- c) alla lettera g), i termini «il 10 luglio 1998» sono soppressi;
- d) alla lettera h), i termini «il 1° luglio 1998» sono soppressi;

2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 3

Invariato

Modifica della direttiva 94/57/CE

La direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2, lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono
- 2) all'articolo 7 la prima frase è sostituita dalla frase: «La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000»

- 1) all'articolo 2, lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;
- 2) all'articolo 7 la prima frase è sostituita dalla frase: «La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata con direttiva 97/58/CE (GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8).

PROPOSTA INIZIALE

3) paragrafo 1, primo trattino, i termini «dei codici internazionali» sono sostituiti dai termini «delle convenzioni, dei protocolli e codici internazionali»;

4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

Alle questioni disciplinate dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 8, 9 e 10 e dall'articolo 14, paragrafo 2 si applica la procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 5

Modifica della direttiva 95/21/CE

La direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) i termini «al 1° luglio 1999» sono

b) al punto 2) i termini «quale risulta al 1° luglio 1999» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000»

PROPOSTA MODIFICATA

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo trattino, i termini «dei codici internazionali» sono sostituiti dai termini «delle convenzioni, dei protocolli e codici internazionali»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui agli articoli 2, lettera d) e 6 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

Alle questioni disciplinate dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 8, 9 e 10 e dall'articolo 14, paragrafo 2 si applica la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 4

Invariato

a) al punto 1) i termini «al 1° luglio 1999» sono soppressi;

Invariato

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 1999/97/CE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).

PROPOSTA INIZIALE

3) articolo 19 è soppressa la lettera c);

*Articolo 6***Modifica della direttiva 96/98/CE**

La direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2 lettere c), d) e n), i termini «al 1° gennaio 2001» sono soppressi;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 18*

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

*Articolo 7***Modifica della direttiva 97/70/CE**

L'articolo 9 della direttiva 97/70/CE del Consiglio ⁽²⁾ è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 2001/53/CE (GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata con direttiva 1999/19/CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48).

PROPOSTA MODIFICATA

3) l'articolo 19 è così modificato:

a) è soppressa la lettera c);

b) è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 5

Invariato

2) l'articolo 17 è così modificato:

a) al secondo trattino, sono aggiunti i termini «sia modificando le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) dell'articolo 2 si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 18*

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 6

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

Articolo 8

Modifica della direttiva 98/18/CE

La direttiva 98/18/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;
 - b) alle lettere b) e c), i termini «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
 - c) alle lettere d) e f), i termini «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- 2) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a)) e paragrafo 3, lettera a) i termini «così come emendata alla data di adozione della presente direttiva» e «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;

PROPOSTA MODIFICATA

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli emendamenti allo strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 7

Invariato

⁽¹⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

3) articolo 8 la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) l'allegato I può essere modificato in modo da:

- i) applicare ai fini della presente direttiva gli emendamenti apportati alle convenzioni internazionali,
- ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.»

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 9

Modifica della direttiva 98/41/CE

La direttiva 98/41/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2, terzo trattino, i termini «così come in vigore alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

PROPOSTA MODIFICATA

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) l'allegato I può essere modificato in modo da:

- i) applicare ai fini della presente direttiva gli emendamenti apportati alle convenzioni internazionali,
- ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.»

b) è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 8

Invariato

2) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

PROPOSTA INIZIALE

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 10

Modifica della direttiva 1999/35/CE

La direttiva 1999/35/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2 sono inserite le seguenti modifiche:

a) alle lettere b) e o), i termini «nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva» e «così come emendata alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

b) alla lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;

c) alla lettera e), i termini «così come emendato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore».

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 16

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000»

PROPOSTA MODIFICATA

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 9

Invariato

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 16

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 138 del 1.6.1999, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

*Articolo 10***Modifica della direttiva 2000/59**

1) All'articolo 2, lettera b) i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;

2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 14

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)

1. La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

3) All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

*Articolo 11***Modifica della direttiva 2001/25/CE**

La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai punti 16, 17 e 24 i termini «in vigore al 25 maggio 1998» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

b) ai punti 18, 22 e 23, i termini «in vigore al 25 maggio 1998» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

c) al punto 21 i termini «entrambi in vigore al 25 maggio 1998» sono sostituiti dai termini «nei rispettivi testi in vigore»;

⁽¹⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 13***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 12

Invariato

d) all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 1 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2) L'articolo 23 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 23

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 13

Invariato

Articolo 14

Invariato